

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INFERIORI A EURO 100.000.

Art. 1

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 24 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di servizi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria, di progettazione esterna preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2.

Presupposti dell'affidamento

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all'art.46

(*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) del D.Lgs. n.50/2016, e precisamente

- a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come definite all'art. 46, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- b) le società di professionisti, come definite all'art. 46, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
- c) società di ingegneria, come definite all'art. 46, lettera c) del d.lgs. 50/2016;
- d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. E' vietata al professionista la contemporanea iscrizione nell'elenco come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

3. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 3

Elenco dei professionisti

Con il presente regolamento, si stabilisce di formare l'Albo Aperto dei professionisti - d'ora in poi Elenco dei professionisti - il quale rende possibile l'iscrizione a mezzo di modulo scaricabile dal sito internet della Società, di professionisti da selezionare per la procedura di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si stabilisce altresì di considerare l'Elenco di cui trattasi costantemente aggiornato, ogni qualvolta un professionista ne effettui richiesta on-line.

L'Elenco di cui trattasi non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 (centomila) euro.

L'acquisizione della candidatura, mediante inserimento del professionista dopo l'iscrizione avvenuta tramite il modulo scaricabile dal sito Internet della Società, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stessa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico.

Il detto Elenco potrà altresì essere utilizzato per l'individuazione dei professionisti da invitare a procedure negoziate senza bando per il conferimento di incarichi superiori a euro 100.000,00.

Art. 4

Servizi oggetto di affidamento

1. I servizi oggetto di affidamento sono:

- A) Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- B) Le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
 - Prestazioni professionali speciali;
 - Prestazioni accessorie.

C) I servizi attinenti all'urbanistica;

D) I servizi attinenti alla pianificazione territoriale;

2. I servizi di cui ai precedenti punti B, C), D), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;

b) Redazione studi di fattibilità;

c) Validazione dei progetti;

d) Redazione calcoli statici;

e) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;

f) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione);

g) Incarichi di assistenza di cantiere;

h) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;

i) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);

j) Incarichi geologici, geognostici e simili;

k) Servizi attinenti all'agronomia ed analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;

l) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;

m) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;

n) Prevenzione incendi attinente ai lavori pubblici.

3. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 5

Procedura di affidamento

1. Gli incarichi di progettazione di cui al precedente art. 3 di importo inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e .s.m.i. :

- qualora sussistano i requisiti minimi necessari per l'affidamento dell'incarico, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione, dal possesso di esperienze pregresse analoghe per tipologia e/o importo alla prestazione da affidare, dal possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- previa pubblicazione di un avviso di selezione ovvero effettuazione di indagine di mercato e/o consultazione dell'Eelnc di cui all'art. 3 per raccogliere le candidature di almeno 5 (cinque) professionisti, se sussistono in tal numero soggetti idonei;

2. L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

a) oggetto dell'incarico;

b) requisiti richiesti;

c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;

d) tempi di esecuzione;

e) altre indicazioni relative alla prestazione;

f) termine per la presentazione delle candidature;

g) indicazione del criterio di valutazione;

h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti;

i) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Responsabile, che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico, sulla documentazione presentata;

l) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico;

3. Qualora si scelga la procedura negoziata/in economia senza pubblicazione di un bando di gara si deve procedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da consultare

nell'Elenco di cui all'art. 3 a disposizione della Società se sussistono in tale numero soggetti idonei.

4. Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro si potrà procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 *Pubblicità*

1. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla certificazione di indisponibilità di personale interno dispone anche in ordine al regime pubblicitario da applicare alle procedure di conferimento di incarico di cui all'art 4.

2. La post informazione è comunque effettuata per tutti gli affidamenti di incarico professionale tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

Art. 7 *Rotazione - Condizioni per l'incarico*

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, non può essere affidato un incarico di cui agli articoli 2 e 3 al professionista esterno che:

a) nel corso dei 12 mesi precedenti sia stato affidatario di incarichi per un importo complessivo di euro 99.000,00 (Iva e cassa escluse), anche come componente di ATI o RTI con altri soggetti;

b) nel corso dei 18 mesi precedenti sia stato affidatario di cinque incarichi, purchè di importo superiore complessivamente a quello di cui alla lettera a);

c) nel corso o all'esito dell'incarico abbia arrecato un danno, anche non patrimoniale, alla Società per cause imputabili al medesimo professionista.

2. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non trovano applicazione nei casi di affidamento di incarichi professionali nell'ambito di lavori di somma urgenza o in casi eccezionali determinati da esigenze **contingenti espresse dalla Amministrazione della Società**

Art. 8 *Corrispettivi*

1. Il Responsabile del Procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo dei criteri previsti dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il responsabile del procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 24, comma 8-bis, del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Art. 9 *Convenzioni / lettere di incarico*

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti mediante scrittura privata o mediante una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato quando l'importo è inferiore a 40.000 euro.

2. La scrittura privata o la lettera d'incarico devono contenere, in linea di massima, i seguenti elementi contrattuali:

- a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
- b) Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art.7;
- c) Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- d) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per ritardi e/o inadempimenti;
- e) Previsione di clausole risolutive espresse;
- f) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- g) Clausole riferite alla specificità della prestazione.

Art. 10

Giovani professionisti

1. Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale da meno di cinque anni.

2. Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, nell'avviso di selezione potrà essere attribuito un titolo di merito alla presenza nel gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

Art. 11

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento diventa esecutivo ed efficace con l'intervenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione. Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione dello stesso, al fine di esplicare efficacia, deve essere formalmente recepita attraverso l'adozione di un provvedimento da parte dei medesimi organi competenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.